



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Provincia di Milano  
-----

## COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 31/01/2011

CC N. 1

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER "SALE GIOCHI".

---

L'anno duemiladieciuno addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Vicesegretario Generale Veronese Moreno.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	P.D.	X		17 - Berlino Giuseppe	P.D.L.	X	
2 - Gasparini Alessandro	P.D.	X		18 - Scaffidi Francesco	P.D.L.	X	
3 - Ronchi Andrea	P.D.	X		19 - Cesarano Ciro	P.D.L.	X	
4 - Marsiglia Franco	P.D.	X		20 - Di Lauro Angelo	P.D.L.	X	
5 - Catania Andrea	P.D.	X		21 - Malavolta Riccardo	P.D.L.	X	
6 - Sacco Giuseppe	P.D.	X		22 - Visentin Riccardo	P.D.L.	X	
7 - Grazzi Francesco	P.D.	X		23 - Acquati Piergiorgio	P.D.L.	X	
8 - Ruffa Ivano	P.D.	X		24 - Gandini Stefano	P.D.L.		X
9 - Russomando Damiano	P.D.	X		25 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
10 - Seggio Giuseppe	P.D.	X		26 - Fumagalli Cristiano	LEGA N.	X	
11 - Martino Raffaele	P.D.	X		27 - Schiavone Angelo	I.D.V.	X	
12 - Gatto Gerardo	P.D.	X		28 - Quattrocchi Marco	I.D.V.	X	
13 - Muscio Nicola	P.D.	X		29 - Tediosi Aldo	R.C.	X	
14 - Bartolomeo Patrizia	P.D.	X		30 - Menegardo Mattia	SIN. e LIBERTA`	X	
15 - Strani Natalia	P.D.	X		31 - Zonca Enrico	CITT. INS.-M.P.A.	X	
16 - Lio Carlo	P.D.L.	X					

Componenti presenti n. 30.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

**N° proposta: 38680**

**OGGETTO**

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER “SALE GIOCHI”.**

**RELAZIONE:**

Si definisce “sala gioco” il locale allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, meccanici o elettromeccanici, così come indicati nel TULPS.

Attualmente, non essendo regolamentata a livello regionale, l’apertura dell’attività è soggetta a semplice SCIA e soggiace unicamente all’art. 86 del TULPS ed al decreto ministeriale emanato in base alla legge 289/2002 che stabilisce il rapporto numerico tra superficie del locale e giochi installati.

Si è reso quindi necessario redigere un regolamento comunale per far fronte alle situazioni di emergenza ed ai risvolti sociali prodotti dall’apertura incontrollata di questo tipo di attività in piccoli locali del centro cittadino.

Poiché è permessa l’installazione dei suddetti apparecchi gioco anche negli esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati ai sensi dell’art. 86 e 88 del TULPS, con il solo vincolo numerico menzionato, nel regolamento in oggetto sono stati inseriti parametri più restrittivi per controllare l’apertura di queste attività.

Ad esempio il limite di rispetto fissato nei confronti di chiese, scuole, ospedali e simili, offre maggiori garanzie alla salvaguardia della quiete pubblica e tutela delle categorie più deboli, mentre l’obbligo della dotazione di parcheggi privati e la superficie minima fissata in mq 120, indurrà l’inizio di nuove attività in aree del territorio meno congestionate.

**Cinisello Balsamo, li 13/12/2010**

**Il Dirigente del Settore  
(F.to Dott. Moreno Veronese)**



## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la relazione del Dirigente, depositata agli atti, che precede, con la quale si motiva l'opportunità e necessità di provvedere all'adozione di un nuovo regolamento per la disciplina dell'attività di sala giochi;
- Vista la proposta di regolamento elaborata dall'ufficio proponente;
- Visto il R.D. 773 del 18.06.31 (TULPS) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.05.1940 n. 635;
- Vista la L. 289 del 27.12.02;
- Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visti i pareri di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati al presente atto

### **DELIBERA**

1. Di approvare il nuovo REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI composto da n. 11 articoli, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo la prevista pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari per il Comune.

# REGOLAMENTO SALA GIOCHI

<b>Art. 1 – DEFINIZIONE</b>
<b>Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI</b>
<b>Art. 3 – CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI</b>
<b>Art. 4 – ESERCIZI AUTORIZZABILI</b>
<b>Art. 5 – REQUISITI MORALI</b>
<b>Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>
<b>Art. 7 – ORARI E CHIUSURE</b>
<b>Art. 8 – MODIFICAZIONI E NORME DI ESERCIZIO</b>
<b>Art. 9 – ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'</b>
<b>Art. 10 – SANZIONI</b>
<b>Art.11 – ENTRATA IN VIGORE</b>

## **Art. 1 – DEFINIZIONE**

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti in maniera esclusiva a "sala gioco".

Si definisce "sala gioco" il locale allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773 (T.U.L.P.S.), relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.40 n. 635 e successive modifiche, subordinata al rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. citato.

## **Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

I locali adibiti a sala gioco devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia di igiene ed edilizia, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche previste dal D.M.LL.PP. 236/1989 ed i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

I locali devono essere ubicati al piano terreno, direttamente prospicienti la strada e devono essere sorvegliabili secondo il dettato del D.M. 17.12.1992 , n° 564.

La superficie minima è stabilita in mq 120, calcolata al netto delle zone di servizio ed eventuali pertinenze.

Il numero massimo di persone ammesse all'interno dei locali va determinato in rapporto ai mq. dei soli locali destinati al gioco, secondo i criteri stabiliti dall'art. 120 della circolare del Ministero degli Interni 15 febbraio 1951, n° 16 e, per quanto attiene alle norme di sicurezza e prevenzione incendi, quando si supera la capienza di 100 persone, i titolari devono richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi queste attività ritenersi incluse nel punto 83 del D.M. 16/02/82 recante modificazioni del D.M. 27/09/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

E' consentita la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita tramite distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 3 – CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI**

Gli esercizi possono essere dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali ad esempio bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box, conformi alle disposizioni di legge.

Il numero dei giochi è determinato dall'art. 110 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, e art 22 comma 6 della legge n. 289 del 27.12.2002 e successive modifiche.

Nel locale deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti stilata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, con prescrizioni e divieti specifici.

## **Art. 4 – ESERCIZI AUTORIZZABILI**

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni indicati nei seguenti commi.

La distanza minima tra sala gioco ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, cimiteri, chiese ed altri luoghi destinati al culto è fissata in metri 100 (cento).

La misurazione delle distanza deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi piu' vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

Costituiscono eccezione alla precedente prescrizione, le attività ubicate nei centri commerciali.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla sussistenza, nella zona destinata all'insediamento, di sufficienti aree di parcheggio pertinenziale, sia per autoveicoli che per cicli e motocicli, pari al 100% della s.l.p. (superficie lorda pavimentata).

E' comunque vincolante il parere espresso dalla Polizia Locale, nella valutazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche del traffico veicolare o pedonale, per gli immediati riflessi che potrebbe tale attività avere sulla incolumità personale di coloro che per varie ragioni si trovano a transitare in detti luoghi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

#### **Art. 5 – REQUISITI MORALI**

Il richiedente l'autorizzazione o, in caso di società, tutti i soci e gli amministratori delle società di capitali ed eventuali rappresentanti, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773; nei confronti delle stesse persone non devono sussistere motivi ostativi previsti dalla legge 31 Maggio 1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni.

La perdita dei requisiti morali comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il richiedente deve presentare al Sindaco apposita domanda di rilascio dell'autorizzazione in bollo, contenente:

- a) le generalità complete e codice fiscale oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché le generalità complete del legale rappresentante e dei soci e dell'eventuale rappresentante;
- b) l'ubicazione, superfici e l'insegna dell'esercizio;
- c) numero e tipo degli apparecchi da installare;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile con l'indicazione dell'area destinata a sala giochi e di quella destinata a parcheggio, accompagnata da una relazione tecnica dei locali comprendente, ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, anche lo "studio previsionale di impatto acustico", secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313;

In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare anche

- 1) DIAP da inviare all'ASL e all'ARPA per competenza, ai sensi della L.R. 8/2007, con n. 2 planimetrie dei locali in scala 1/100;
- 2) elenco, descrizione e regolamento dei singoli giochi da installarsi;
- 3) certificato di prevenzione incendi, se necessario
- 4) 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

#### **Art. 7 – ORARI E CHIUSURE**

Gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco vengono determinati dal Sindaco, anche tenuto conto dell'ubicazione dell'esercizio.

Salvo comunque il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella domanda di rilascio il richiedente deve indicare l'orario che intende effettuare nell'ambito della seguente fascia oraria: dalle 10,00 alle 22,00 con possibilità di posticipare l'orario di chiusura di 2 ore previa richiesta.



L'obbligo di osservare tale fascia oraria è esteso anche all'uso di apparecchi e congegni di cui all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del medesimo T.U.

Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

E' obbligatorio esporre in modo visibile, anche dall'esterno, un cartello indicante l'orario osservato e l'eventuale giorno di chiusura.

### **Art. 8 – MODIFICAZIONI E NORME DI ESERCIZIO**

Qualsiasi modifica riguardante i locali, gli impianti e i servizi deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata previo accertamento della permanenza dei requisiti igienico sanitari e di ogni altro requisito o caratteristica prevista nel presente regolamento.

Non possono essere installati apparecchi in numero superiore a quello consentito ed indicato nell'autorizzazione.

Esteriormente a ciascun apparecchio deve essere visibile:

- il costo della partita,
- le regole del gioco,
- l'età minima del giocatore prevista per l'utilizzo del gioco.

E' vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che comunque ledano la morale pubblica.

E' vietato l'esercizio dei giochi leciti nonché degli altri apparecchi e congegni elettronici ai minori di anni 15; inoltre è vietato consentire l'utilizzo dei suddetti apparecchi ai minori in età di obbligo scolastico, durante l'orario scolastico.

E' vietata ai minori di anni 18 l'uso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

### **Art. 9 – ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

L'esercente deve iniziare l'attività entro 3 mesi dalla data di rilascio, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore a giorni otto deve esserne data comunicazione preventiva. La sospensione non può comunque superare mesi tre, salvo giustificati motivi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, come previsto dall'art. 99 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

L'autorizzazione è personale e non trasferibile.

### **Art. 10 – SANZIONI**

Le violazioni delle norme del presente regolamento, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle leggi in vigore, è punita come segue:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 450 euro come previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Salvo quanto previsto dall'art. 17-ter del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a tre mesi per violazione agli articoli del presente regolamento, nel caso di recidiva in riferimento al medesimo articolo, per più di due volte nell'arco di tre anni.

Nei casi più gravi e/o reiterati, o per motivi di ordine pubblico su richiesta del prefetto, l'autorizzazione può essere revocata come previsto dall'art. 100 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

### **Art.11 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblica all'albo pretorio insieme alla delibera di approvazione, dopo che quest'ultima sia divenuta esecutiva, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Comunale.

Qualora dovessero essere emanate disposizioni regionali relative all'attività di cui trattasi, dette disposizioni si applicheranno in modo automatico senza procedere ad alcuna integrazione del presente regolamento.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto. L'Assessore Veronese illustra l'argomento. Si accende una discussione... omissis... (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente si allontana dall'aula e assume la presidenza il Vicepresidente Cesarano.

Durante la discussione vengono presentati i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO N.1 presentato dai gruppi P.D.L. e Lega Nord

All'art. 2 cassare "la somministrazione degli alimenti e bevande o" e aggiungere dopo la parola "esclusivamente", così da ottenere "E" consentita la vendita esclusivamente tramite distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente".

EMENDAMENTO N.2 presentato dai gruppi P.D.L. e Lega Nord

All'art. 4 modificare "metri 100 (cento)" in "metri 150 (centocinquanta)."

EMENDAMENTO N.3 presentato dai gruppi P.D.L. e Lega Nord

All'art. 4 dopo le parole "luoghi destinati al culto" aggiungere "oratori e impianti sportivi"

EMENDAMENTO N.1 presentato dal gruppo Cittadini Insieme – MPA

All'art. 7 si propone di sostituire l'ultima parola "richiesta" con la parola "autorizzazione".

EMENDAMENTO N.2 presentato dal gruppo Cittadini Insieme – MPA

All'art. 4, dopo la parola "pertinenziale" aggiungere la frase "entro un raggio di 300 metri lineari".

Vengono presentati inoltre i seguenti documenti collegati alla deliberazione in oggetto:

MOZIONE presentata dai gruppi P.D.L. e Lega Nord

### ***"IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO***

*vista la proposta di delibera sulle Sale Giochi*

### ***IMPEGNA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE***

*A svolgere una puntuale e precisa attività di controllo tramite la Polizia Locale e gli altri uffici del rispetto del regolamento approvato sulle sale giochi, con particolare riferimento alle tutele verso la popolazione minorile e alle strutture sensibili."*

ORDINE DEL GIORNO presentato dai gruppi P.D.L. e Lega Nord

*"Nuovo regolamento comunale per "Sale giochi"*

### ***IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO***

***Premesso che:***

*la problematica della dipendenza da gioco riguarda sempre più persone e spesso tale situazione è vissuta con grandissima difficoltà dalle famiglie e con senso di smarrimento e di impotenza;*

***Considerato che:***

*i dati sull'aumento delle vittime della dipendenza da gioco hanno fatto sì che molte istituzioni hanno realizzato percorsi di aiuto e sostegno alle vittime nonostante le difficoltà derivanti dalla mancanza di fondi destinati specificatamente alla cura di questo tipo di dipendenza*

***impegna il Sindaco e la Giunta***

*alla realizzazione di percorsi di aiuto psicologico e di prevenzione nei confronti delle persone vittime della dipendenza da gioco anche attraverso la collaborazione di Enti e Associazioni che si occupano di questo specifico problema.”*

I Consiglieri presentatori illustrano gli emendamenti. Al termine della discussione il Vicepresidente pone in votazione l'emendamento n. 1 presentato dai gruppi P.D.L. e Lega Nord e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l'emendamento n. 2 presentato dai gruppi P.D.L. e Lega Nord e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l'emendamento n. 3 presentato dai gruppi P.D.L. e Lega Nord e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Vicepresidente pone poi in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo Cittadini Insieme - MPA e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Vicepresidente pone poi in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo Cittadini Insieme - MPA e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21
Voti favorevoli:	n.21
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Vicepresidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sulla deliberazione nel suo complesso così come emendata.

Il Consigliere Russomando preannuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole all'atto. Il Consigliere Berlino dichiara il voto favorevole del PDL e il Consigliere Fumagalli si esprime ugualmente a favore a nome della Lega Nord.

Il Vicepresidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

In seguito il Consigliere Berlino illustra la mozione presentata congiuntamente al gruppo Lega Nord. Il Vicepresidente pone in votazione la mozione e si determina il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione approvata.

Il Consigliere Berlino illustra quindi l'ordine del giorno presentato congiuntamente al gruppo Lega Nord.

Il Consigliere Natalia Strani presenta e illustra il seguente emendamento:  
Cassare, dopo le parole "impegna il Sindaco e la Giunta" le parole da "alla realizzazione" a "dipendenza da gioco" e sostituire con "A valutare l'adesione alla rete dei Comuni sensibili al tema dell'azzardo lecito per condividere campagne di sensibilizzazione."

Il Vicepresidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Natalia Strani e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.23  
Voti favorevoli: n.23  
Voti contrari: n. =  
Astenuti: n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.

Il Vicepresidente pone in votazione l'ordine del giorno presentato dai gruppi P.D.L. e Lega Nord e si determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n.23  
Voti favorevoli: n.23  
Voti contrari: n. =  
Astenuti: n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'ordine del giorno approvato.

Il testo dell'ordine del giorno approvato è dunque il seguente:

*“Nuovo regolamento comunale per “Sale giochi”*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO**

#### ***Premesso che:***

*la problematica della dipendenza da gioco riguarda sempre più persone e spesso tale situazione è vissuta con grandissima difficoltà dalle famiglie e con senso di smarrimento e di impotenza;*

#### ***Considerato che:***

*i dati sull'aumento delle vittime della dipendenza da gioco hanno fatto sì che molte istituzioni hanno realizzato percorsi di aiuto e sostegno alle vittime nonostante le difficoltà derivanti dalla mancanza di fondi destinati specificatamente alla cura di questo tipo di dipendenza*

#### ***impegna il Sindaco e la Giunta***

*a valutare l'adesione alla rete dei Comuni sensibili al tema dell'azzardo lecito per condividere campagne di sensibilizzazione anche attraverso la collaborazione di Enti e Associazioni che si occupano di questo specifico problema.”*

TESTO EMENDATO

# REGOLAMENTO SALE GIOCHI

<b>Art. 1 – DEFINIZIONE</b>
<b>Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI</b>
<b>Art. 3 – CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI</b>
<b>Art. 4 – ESERCIZI AUTORIZZABILI</b>
<b>Art. 5 – REQUISITI MORALI</b>
<b>Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>
<b>Art. 7 – ORARI E CHIUSURE</b>
<b>Art. 8 – MODIFICAZIONI E NORME DI ESERCIZIO</b>
<b>Art. 9 – ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'</b>
<b>Art. 10 – SANZIONI</b>
<b>Art.11 – ENTRATA IN VIGORE</b>



## **Art. 1 – DEFINIZIONE**

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti in maniera esclusiva a "sala gioco".

Si definisce "sala gioco" il locale allestito specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773 (T.U.L.P.S.), relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.40 n. 635 e successive modifiche, subordinata al rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 86 del T.U.L.P.S. citato.

## **Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

I locali adibiti a sala gioco devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta, nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia di igiene ed edilizia, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche previste dal D.M.LL.PP. 236/1989 ed i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

I locali devono essere ubicati al piano terreno, direttamente prospicienti la strada e devono essere sorvegliabili secondo il dettato del D.M. 17.12.1992 , n° 564.

La superficie minima è stabilita in mq 120, calcolata al netto delle zone di servizio ed eventuali pertinenze.

Il numero massimo di persone ammesse all'interno dei locali va determinato in rapporto ai mq. dei soli locali destinati al gioco, secondo i criteri stabiliti dall'art. 120 della circolare del Ministero degli Interni 15 febbraio 1951, n° 16 e, per quanto attiene alle norme di sicurezza e prevenzione incendi, quando si supera la capienza di 100 persone, i titolari devono richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi queste attività ritenersi incluse nel punto 83 del D.M. 16/02/82 recante modificazioni del D.M. 27/09/65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

E' consentita la vendita **esclusivamente** tramite distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 3 – CARATTERISTICHE E NUMERO DEI GIOCHI**

Gli esercizi possono essere dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali ad esempio bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box, conformi alle disposizioni di legge.

Il numero dei giochi è determinato dall'art. 110 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, e art 22 comma 6 della legge n. 289 del 27.12.2002 e successive modifiche.

Nel locale deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti stilata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, con prescrizioni e divieti specifici.

## **Art. 4 – ESERCIZI AUTORIZZABILI**

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni indicati nei seguenti commi.

La distanza minima tra sala gioco ed edifici scolastici di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e riposo, cimiteri, chiese ed altri luoghi destinati al culto, **oratori e impianti sportivi** è fissata in metri **150 (centocinquanta)**.

La misurazione delle distanza deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi piu' vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

Costituiscono eccezione alla precedente prescrizione, le attività ubicate nei centri commerciali.

Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla sussistenza, nella zona destinata all'insediamento, di sufficienti aree di parcheggio pertinenziale **entro un raggio di 300 metri lineari**, sia per autoveicoli che per cicli e motocicli, pari al 100% della s.l.p. (superficie lorda pavimentata).

E' comunque vincolante il parere espresso dalla Polizia Locale, nella valutazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche del traffico veicolare o pedonale, per gli immediati riflessi che potrebbe tale attività avere sulla incolumità personale di coloro che per varie ragioni si trovano a transitare in detti luoghi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

#### **Art. 5 – REQUISITI MORALI**

Il richiedente l'autorizzazione o, in caso di società, tutti i soci e gli amministratori delle società di capitali ed eventuali rappresentanti, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773; nei confronti delle stesse persone non devono sussistere motivi ostativi previsti dalla legge 31 Maggio 1965, n° 575 e successive modifiche ed integrazioni.

La perdita dei requisiti morali comporta la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il richiedente deve presentare al Sindaco apposita domanda di rilascio dell'autorizzazione in bollo, contenente:

- a) le generalità complete e codice fiscale oppure, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché le generalità complete del legale rappresentante e dei soci e dell'eventuale rappresentante;
- b) l'ubicazione, superfici e l'insegna dell'esercizio;
- c) numero e tipo degli apparecchi da installare;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile con l'indicazione dell'area destinata a sala giochi e di quella destinata a parcheggio, accompagnata da una relazione tecnica dei locali comprendente, ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, anche lo "studio previsionale di impatto acustico", secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313;

In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare anche

- 1) DIAP da inviare all'ASL e all'ARPA per competenza, ai sensi della L.R. 8/2007, con n. 2 planimetrie dei locali in scala 1/100;
- 2) elenco, descrizione e regolamento dei singoli giochi da installarsi;
- 3) certificato di prevenzione incendi, se necessario
- 4) 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

#### **Art. 7 – ORARI E CHIUSURE**

Gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco vengono determinati dal Sindaco, anche tenuto conto dell'ubicazione dell'esercizio.

Salvo comunque il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella domanda di rilascio il richiedente deve indicare l'orario che intende effettuare nell'ambito della seguente fascia oraria: dalle 10,00 alle 22,00 con possibilità di posticipare l'orario di chiusura di 2 ore previa **autorizzazione**.

L'obbligo di osservare tale fascia oraria è esteso anche all'uso di apparecchi e congegni di cui all'art.110 commi 6 e 7 del TULPS installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del medesimo T.U.

Il Sindaco può, inoltre, stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti; può altresì fissare ulteriori limitazioni di orario per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico.

E' obbligatorio esporre in modo visibile, anche dall'esterno, un cartello indicante l'orario osservato e l'eventuale giorno di chiusura.

### **Art. 8 – MODIFICAZIONI E NORME DI ESERCIZIO**

Qualsiasi modifica riguardante i locali, gli impianti e i servizi deve essere preventivamente comunicata ed autorizzata previo accertamento della permanenza dei requisiti igienico sanitari e di ogni altro requisito o caratteristica prevista nel presente regolamento.

Non possono essere installati apparecchi in numero superiore a quello consentito ed indicato nell'autorizzazione.

Esteriormente a ciascun apparecchio deve essere visibile:

- il costo della partita,
- le regole del gioco,
- l'età minima del giocatore prevista per l'utilizzo del gioco.

E' vietata l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che comunque ledano la morale pubblica.

E' vietato l'esercizio dei giochi leciti nonché degli altri apparecchi e congegni elettronici ai minori di anni 15; inoltre è vietato consentire l'utilizzo dei suddetti apparecchi ai minori in età di obbligo scolastico, durante l'orario scolastico.

E' vietata ai minori di anni 18 l'uso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

### **Art. 9 – ATTIVAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

L'esercente deve iniziare l'attività entro 3 mesi dalla data di rilascio, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore a giorni otto deve esserne data comunicazione preventiva. La sospensione non può comunque superare mesi tre, salvo giustificati motivi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa, come previsto dall'art. 99 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

L'autorizzazione è personale e non trasferibile.

### **Art. 10 – SANZIONI**

Le violazioni delle norme del presente regolamento, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle leggi in vigore, è punita come segue:

Sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 450 euro come previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Salvo quanto previsto dall'art. 17-ter del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a tre mesi per violazione agli articoli del presente regolamento, nel caso di recidiva in riferimento al medesimo articolo, per più di due volte nell'arco di tre anni.

Nei casi più gravi e/o reiterati, o per motivi di ordine pubblico su richiesta del prefetto, l'autorizzazione può essere revocata come previsto dall'art. 100 del R.D. 18 Giugno 1931, n° 773.

### **Art.11 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblica all'albo pretorio insieme alla delibera di approvazione, dopo che quest'ultima sia divenuta esecutiva, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Comunale.

Qualora dovessero essere emanate disposizioni regionali relative all'attività di cui trattasi, dette disposizioni si applicheranno in modo automatico senza procedere ad alcuna integrazione del presente regolamento.

Il Presidente  
Generale

F.to GIUSEPPE SACCO

Il Vicepresidente

F.to CIRO CESARANO

Il Vicesegretario

F.to MORENO VERONESE

---

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

\_\_08/02/2011\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_08/02/2011\_\_

Il Vicesegretario Generale  
**F.to MORENO VERONESE**

---

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Il Vicesegretario Generale

\_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, \_\_19/02/2011\_\_

Il Vicesegretario Generale

\_\_\_\_\_

---

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal \_\_08/02/2011\_\_ al \_\_07/03/2011\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Visto: Il Segretario Generale